

= CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE =

OGGETTO: contratto di appalto per l'affidamento di un Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del Servizio 3- Viabilità SUD .----- CIG: 9703619FB4
Repertorio n. 12390

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno **Duemilaventiquattro** il giorno **Undici** del mese di **Aprile** in Roma nella sede della Città metropolitana di Roma Capitale in viale G.Ribotta n. 41, presso l'Ufficio del Segretario Generale.-----

Davanti a me, Dott. Paolo CARACCIOLO, Segretario Generale della Città metropolitana di Roma Capitale, autorizzato al rogito dei contratti nell'interesse dell'Ente, a norma dell'art. 97, comma 4, lett. c), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono personalmente comparsi i Signori: ---

1) Dott. Valerio DE NARDO, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la carica a Roma, in via IV Novembre n. 119/a il quale, nella sua qualità di Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, dichiara di agire in legittima rappresentanza della Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Roma via IV Novembre n. 119/a, Codice Fiscale n. 80034390585, a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267; -----

2) Sig.ra Simona FERRARI, nata a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, residente a xx, nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Operatore Economico **EDIL NIC s.r.l., Mandatario con quota di partecipazione del 70%**, con sede in Roma, via Sutera n. 2 - C.F.:

13914801009, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Roma in data 22.06.2016 al REA n. RM – 1482464, come da documento n. T 552022265 del 11.03.2024, acquisito d’ufficio, dell’A.T.I. fra lo stesso operatore economico e l’operatore economico **EKOSTRADE s.r.l.**, **Mandante con quota di partecipazione del 30%**, con sede in Celano (AQ), Via Capo del Colle n. 49 – C.F.:02236730681, iscritta al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. del Gran Sasso D’Italia in data 13.02.2023 al REA n. AQ – 208044 come da documento n. T 552022788 dell’11.03.2024 acquisiti d’ufficio, formalizzata dopo la gara a norma dell’art. 45 e art. 48 del D.Lgs. 50/16, giusto atto in data 09.06.2023 a rogito del dott. Gianluca Anderlini Notaio in Roma rep. 48382 racc. n. 12289 registrato a Roma il 14.06.2023 n.18886 Serie 1T allegato al presente contratto (**Allegato n.1**). Della personale identità e dei poteri di rappresentanza legale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certo.----
Senza assistenza di testimoni avendovi le parti e io stesso Ufficiale Rogante non richiesto la relativa presenza ai sensi dell'art. 48, comma 1, della Legge 16/2/1913, n. 89, come modificata dalla Legge 28/11/2005, n. 246.-----

P R E M E S S O

- che con determinazione dirigenziale n. 859 del 20.03.2023 del Servizio n. 1 del Dipartimento II della Città metropolitana di Roma Capitale, che nel prosieguo di questo atto sarà chiamata Città Metropolitana, ha attivato una procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento di un accordo quadro con un unico operatore economico, ex art.54, comma 3, del D.lgs.n.50/16, relativo ai *lavori di manutenzione straordinaria relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto*

idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del Servizio 3,

Viabilità SUD, dell'importo di € 1.495.000,00 soggetto a ribasso , oltre ad

€ 75.000,00 per lavori in economia ed € 72.500,00 per oneri della sicurezza

non soggetti a ribasso, per un importo complessivo a base d'asta di

€ 1.642.500,00 oltre IVA, per la durata di 730 giorni,

che, come specificato nella suindicata determinazione e negli atti di gara,

l'importo stimato dell'Accordo Quadro, della durata di 730 giorni, decorrenti

dal primo contratto applicativo, pari ad € 1.642.500,00 oltre IVA, senza

importo minimo garantito, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale

la Città Metropolitana non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla

concorrenza di tale importo;

- che con la medesima Determinazione è stato approvato lo schema di contratto,

parte integrante del Capitolato Speciale d'Appalto ed il progetto esecutivo, da

affidarsi mediante procedura aperta, ex art.60 del D.lgs.n.50/16, con il criterio

di aggiudicazione del prezzo più basso, sull'elenco prezzi, individuato con

valutazione di congruità delle offerte, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2-bis del

citato decreto, con esclusione automatica, relativamente ai lavori suindicati;

- che, ai sensi dell'art.58 del D.L.gs.50/16, l'approvvigionamento è stato

effettuato mediante il ricorso al sistema telematico di negoziazione del Portale

Gare della Città Metropolitana con gestione della seduta in modalità

telematica;

- che nella procedura aperta esperita, il giorno 15.05.2023 come risultante dal

verbale di gara, a seguito di verifica di congruità, è risultata aggiudicataria dei

*lavori di cui sopra, con un ribasso del **31,48400 %** da applicare ad ogni*

contratto applicativo, per un importo dell'Accordo Quadro pari ad

€ 1.642.500,00, inclusi € 72.500,00 per oneri della sicurezza ed € 75.000,00

per i lavori in economia oltre IVA , l'operatore economico **EDIL NIC s.r.l.**

(mandataria con quota del 70% e per la categoria OS21 con quota del 100%),

con sede in Roma, via Sutera n. 2 - C.F. 13914801009, in ATI con

EKOSTRADE s.r.l. (mandante con quota del 30% e per la categoria OS12B)

con sede in Celano (AQ), Via Capo del Colle n. 49 – C.F.:02236730681, che

nel prosieguo di questo atto sarà chiamato semplicemente Operatore

economico;----

- che la minore spesa, risultante dal ribasso offerto dall'Operatore economico

aggiudicatario sull'importo dei lavori posto a base di gara non modifica

l'importo totale dell'Accordo Quadro suindicato, ma quantifica le maggiori

prestazioni che potranno essere, eventualmente, affidate al medesimo

Operatore economico, mediante specifici Contratti Applicativi fino alla

eventuale concorrenza dell'importo totale dell'Accordo Quadro stesso;

- che in data 09.05.2023 l'Operatore economico ha sottoscritto il Patto di

Integrità, di cui al Decreto sindacale n.109 del 15.10.2018 della Città

metropolitana, che forma parte integrante del presente contratto (**Allegato n.2**);

- che l'Operatore economico nel suindicato Patto d'Integrità dichiara, ai sensi

dell'art. 53, comma 16 ter del D.lgs n. 165/2001, di non aver concluso contratti

di lavoro subordinato o autonomo o comunque di non aver attribuito incarichi

di lavoro ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali

per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio

successivo alla cessazione del rapporto di lavoro;

- che il Dirigente intervenuto in rappresentanza ed interesse della Città

Metropolitana dichiara di non avere alcun conflitto di interesse alla stipula del

presente atto e di non versare in situazioni di incompatibilità;

- che, con determinazione dirigenziale n. 1664 del 22.05.2023 del Servizio 3 del Dipartimento II, per i lavori in argomento, è stata approvata la proposta di aggiudicazione formulata dalla Stazione Appaltante come da verbale di gara, al predetto Operatore economico;-----

- che il Dirigente sopra costituito, nella qualità di Responsabile del Servizio interessato al presente contratto dichiara che:----

a) con nota del 23.05.2023 Registro di Sistema n. PI028850-23 tramite Portale Gare della CMRC, è stato pubblicato il provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del Codice dei contratti pubblici;--

b) avverso l'aggiudicazione non è stato proposto nessun ricorso con contestuale domanda cautelare;---

c) provvederà ad inviare od a fare inviare le comunicazioni di avvenuta stipula del contratto a norma della lett. d) comma 5 del citato art. 76;

- che l'Ing. Paolo Emmi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento con nota prot. n.CMRC 0051020 in data 21.03.2024 ha dichiarato, ex art.32 comma 7 D.lgs.50/2016, di aver effettuato la verifica del possesso da parte dell'Operatore Economico aggiudicatario dei requisiti prescritti dall'art. 80 del citato D.Lgs. e ss.mm.ii. e, pertanto, a norma del precedente art. 32.7, l'aggiudicazione è divenuta efficace; ----

- che è stata acquisita tutta la documentazione utile alla individuazione del Titolare effettivo dell'Operatore economico, conservata in atti;--

- che per l'avvio dell'esecuzione dei lavori riferiti al presente Accordo Quadro, si procederà con l'affidamento di specifici contratti applicativi, con indicazione

dei verbali di consegna dei lavori e delle relative polizze di garanzia di responsabilità civile (CAR) a copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;

- che sono stati acquisiti i seguenti documenti unici di regolarità contributiva INPS-INAIL-CNCE, conservati in atti:--

- Operatore Economico **EDIL NIC s.r.l.** rilasciato dall'INAIL n. 42474228 di protocollo con scadenza 13.06.2024;-

-Operatore Economico **EKOSTRADE s.r.l.** rilasciato dall' INPS n. 39071895 di protocollo con scadenza 25/04/2024;-

- che per l'operatore economico **EDIL NIC s.r.l.** è stata acquisita l'informazione antimafia **liberatoria provvisoria**, ex art.3 comma 2 del D.L. 76/20, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di Roma in data 05.06.2023 prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0216273_20230605, ex art.91 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 e 84 comma 4 lettere A), B), C) del Codice Antimafia;

- che per l'operatore economico **EKOSTRADE s.r.l.** è stata acquisita la comunicazione antimafia, tramite il sistema informatico B.D.N.A. della Prefettura di L'Aquila in data 15.03.2024 prot. n. PR_AQUTG_Ingresso_0014255_20240312, ex art.87 del D.lgs.159/11, dalla quale risulta che, a carico del suindicato Operatore economico e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del D.Lgs.159/2011, **NON SUSSISTONO** le cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del D.Lgs.n.159/11;

- che il Responsabile Unico del Procedimento ha comunicato, con nota prot. n.CMRC 0056303 del 29.03.2024, che essendo decorsi i termini di legge dalla informazioni antimafia liberatoria provvisoria riferita all' Operatore economico **EDIL NIC srl** suindicata e non essendo pervenuta alcuna comunicazione interdittiva, si può procedere alla stipula del contratto ex art.92 c.3 del D.Lgs n.159/11.

CIO' PREMESSO

fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art.1 – Conferma e approvazione atti contrattuali

I soprannominati contraenti confermano ed approvano la premessa narrativa, la quale forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e dispensano l'Ufficiale Rogante dalla lettura degli allegati, ai sensi dell'art.51, punto 8, della L.16/02/1913 n.89.

Art.2- Oggetto del contratto e Rappresentanti

La sottoscrizione del presente contratto da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione anche dei relativi Allegati, nonché la completa accettazione di tutte le norme regolanti il presente appalto relativamente alla sua perfetta esecuzione. La Città Metropolitana, legalmente rappresentata dal Dirigente del Servizio 1 del Dipartimento II Dott. Valerio DE NARDO, concede in appalto all'Operatore economico, che, a mezzo della Signora Simona FERRARI accetta, l'esecuzione del presente Accordo Quadro per i *lavori di manutenzione straordinaria relativi a sistemazione di scarpate, rilevati, muri di sostegno e fossi stradali interessati da fenomeni di dissesto idrogeologico, ai fini della sicurezza delle strade di competenza del Servizio 3, Viabilità SUD.--*

- Art.3- Documentazione allegata al contratto

Costituiscono parte integrante del contratto i seguenti documenti facenti parte del progetto approvato con Determinazione Dirigenziale n. 859 del 20.03.2023:

- a) capitolato speciale di appalto;---
- b) elenco prezzi
- c) elenco strade;----
- d) piano di sicurezza e coordinamento contenente il cronoprogramma;
- e) relazione.

I documenti di cui alle lettere **a), b), c), d), e)**, (**Allegati n. 3, 4, 5, 6, 7**) unitamente all'Offerta Economica (**Allegato n.8**) costituiscono, pertanto, un corpo unico con il presente contratto. I restanti documenti, anche se non allegati, vengono firmati dai contraenti e saranno conservati agli atti della Città Metropolitana nel fascicolo del presente contratto. Costituiscono, inoltre, parte integrante del presente contratto, anche se non allegati ma conservati agli atti, il Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, le polizze di garanzia indicate ai successivi articoli.

Art.4 – Importo dell'Accordo Quadro

L'ammontare del presente contratto è di **€ 1.642.500,00 (euro unmilione seicento quarantaduemila/500)** IVA esclusa. Il costo della manodopera indicato nell'offerta è pari ad € 422.310,00. La spesa complessiva, compresa IVA sarà impegnata con specifiche Determinazioni Dirigenziali che saranno predisposte per ogni contratto applicativo. La Città Metropolitana si riserva la facoltà di ordinare l'esecuzione di lavori all'Operatore economico fino alla concorrenza massima dell'importo

dell'Accordo Quadro. Ogni Contratto Applicativo sarà approvato con specifica determinazione dirigenziale di impegno spesa e l'importo del singolo Contratto Applicativo sarà determinato al netto del ribasso percentuale pari al **31,48400 %**, offerto dall'Operatore economico in sede di gara. L'importo dell'Accordo Quadro pari ad **€ 1.642.500,00**, oltre IVA, rappresenta un tetto massimo di spesa per il quale la Città Metropolitana **non è obbligata** a ordinare lavori fino alla concorrenza di tale importo. L'Operatore economico non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta nel caso in cui i lavori, previsti nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli Contratti Applicativi successivi, dovessero realizzarsi per quantitativi e/o importi inferiori rispetto all'ammontare massimo del presente contratto di Accordo Quadro. I lavori da eseguire saranno ordinati dalla Stazione Appaltante all'Operatore economico tramite **Contratti Applicativi**, che saranno sottoscritti mediante scrittura privata, che, come prescritto all'art.13 del C.S.A., dovranno prevedere di regola: **a)** L'oggetto degli interventi da eseguire; **b)** La descrizione e la consistenza delle lavorazioni e delle eventuali forniture in opera; **c)** I luoghi interessati dagli interventi; **d)** L'importo degli interventi del singolo contratto applicativo al netto del ribasso d'asta offerto; **e)** I termini utili per l'esecuzione dei lavori e le penalità; **f)** Il termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione; **g)** I documenti previsti per la sicurezza.

Art.5- Polizza fidejussoria definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'operatore economico costituisce una cauzione definitiva a norma di legge, mediante polizza fidejussoria n. KL028915/DE rilasciata dalla KLPP ASSICURAZIONI - Agenzia di Cipro in data 27.11.2023, con appendice n.1

rilasciata in data 15.03.2024 per l'importo complessivo di € 352.874,70.-----

La polizza fidejussoria prevede quanto indicato all'art. 103 del Codice dei Contratti pubblici.--L'Operatore economico. è in possesso della seguente certificazione UNI EN ISO 9001:2015: - **EDIL NIC s.r.l** rilasciata CNIM certificato n. SGQ 426/21 avente scadenza il 26.11.2024; - **EKOSTRADE s.r.l.** rilasciata dalla SUN CERT srl certificato n. SC 1223/01463 avente scadenza il 17.12.2026, pertanto usufruisce della riduzione del 50 per cento della cauzione e garanzia fidejussoria definitiva ivi prevista, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. In caso di inadempienze contrattuali, la Città Metropolitana avrà diritto di rivalersi sulla cauzione. L'Operatore economico dovrà reintegrarla entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, qualora la Città Metropolitana avesse dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Art.6- Garanzia responsabilità civile (CAR)

A copertura dei rischi di cui all'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'Operatore economico dovrà produrre specifica polizza assicurativa per ogni contratto applicativo, prima dell'inizio dei lavori. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa in questione è condizione essenziale, e, pertanto, qualora il contraente non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.-----

Art.7- Validità polizza

Il Dirigente sopra costituito riconosce idonee e sufficienti le somme assicurate,

come indicato nelle sezioni A e B della polizza. La predetta polizza è conforme agli schemi approvati con D.M. n.193/2022. In tale polizza sono previsti scoperti e/o franchigie ed al riguardo l'Operatore economico dichiara di riconoscere esclusivamente ed interamente a proprio carico le spese relative al pagamento di tali scoperti e/o franchigie in caso di sinistro.---

Art.8- Tempi di esecuzione, penali e durata accordo quadro

L'Operatore economico accetta di eseguire i lavori in conformità alle sopra richiamate norme ed alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione lavori. Il tempo di esecuzione degli interventi è prescritto dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto, decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori per ogni contratto applicativo. La durata dell'Accordo quadro è **di 730 (settecentotrenta) giorni**, decorrenti dal primo contratto applicativo. Per il maggior tempo impiegato sarà applicata una penale come stabilito dall'art. 17 del C.S.A. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.---

Art.9 – Modalità di liquidazione

A norma dell'art. 3 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145, viene precisato che i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore tramite il Tesoriere della Città Metropolitana.

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari - Risoluzione

L'Operatore economico ha consegnato la dichiarazione del conto corrente dedicato e assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, così come modificata dalla legge n.217/2010. Le parti prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, in forza dell'art. 3, comma 9-bis, della citata legge 136/2010, così come modificata dalla legge n.217/2010. ---

Art.11- Anticipazione e pagamenti

L'Operatore economico, ai sensi dell'art.35 comma 18 del D.Lgs.50/16 e ss.mm.ii, potrà richiedere l'anticipazione sull'importo contrattuale di ogni **contratto applicativo** come prevista dalle norme vigenti, previa costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, con le modalità previste all'art. 22 del C.S.A. La Città Metropolitana provvederà ai pagamenti, mediante emissione di certificato di pagamento come stabilito dall'art. 23 del C.S.A. La somma dovuta all'Operatore economico è dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il Direttore dei Lavori o il Collaudatore, tenuto conto delle diminuzioni, modificazioni ed aggiunte che potranno eventualmente essere apportate all'originario progetto.---

Art.12- Determinazione dei prezzi

Trova applicazione l'art.27 del C.S.A. e le disposizioni normative vigenti in materia.

Art.13- Subappalto

Per quanto attiene al subappalto si fa riferimento agli artt. 51,52 e 53 del Capitolato Speciale d'Appalto. Oltre a quanto indicato nel presente articolo e precedenti la Città Metropolitana e l'Operatore economico, per le rispettive competenze, con riferimento al subappalto, assumono gli obblighi ed i doveri nascenti dal D.Lgs. n. 50/2016.- . L'Operatore economico, in sede di offerta, ha dichiarato che intende subappaltare o concedere in cottimo le seguenti

lavorazioni: *trivellazioni, opere di consolidamento e ingegneria naturalistica,*

nei limiti previsti dalla normativa vigente ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs

50/2016 e ss.mm.ii.---

Art.14- Piano di Sicurezza e Coordinamento e Piano Operativo di Sicurezza

L'Operatore economico dichiara di aver preso visione del Piano di Sicurezza e

Coordinamento predisposto dalla Città Metropolitana e di non dover

formulare proposte integrative. L'Operatore economico ha consegnato il

Piano Operativo di Sicurezza e si impegna ad apportare entro 5 giorni

tutte le integrazioni o modifiche che saranno richieste successivamente dal

Direttore dei Lavori.--

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

L'Operatore economico si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni

del Capitolato Speciale d'Appalto.---

Art.16 - Inadempienze contrattuali

Qualora nel corso della vigenza contrattuale, questa Città Metropolitana accerti

che l'esecuzione dell'appalto non proceda nei termini e secondo le condizioni

stabilite, può fissare un termine perentorio entro il quale l'Operatore economico

deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine, il contratto

può essere risolto dalla Città Metropolitana. La risoluzione opera in ogni caso

di inadempimento degli obblighi contrattuali assunti dall'Operatore economico.

In tale caso, la Città Metropolitana si riserva di rivolgersi ad altro esecutore e

le maggiori spese derivanti saranno a carico dell'Operatore Economico.-----

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

E' vietata la cessione del presente contratto.

Art.18- Rispetto obblighi normativi in corso di esecuzione

L'Operatore economico deve utilizzare per l'esecuzione dell'appalto attrezzature, utensili e macchine proprie; è quindi esclusa l'utilizzazione, anche in via eccezionale, di attrezzature, utensili e macchine della Città Metropolitana. L'Operatore economico si impegna a fornire ed a far utilizzare al proprio personale i mezzi di protezione individuali più appropriati e ad utilizzare attrezzature ed apparecchiature, secondo le norme di prevenzione dei rischi, ed a segnalare alla Città Metropolitana eventuali deficienze riscontrate o particolari situazioni di pericolo. La Città Metropolitana si impegna a coordinare gli interventi finalizzati alla protezione e prevenzione dei rischi solo nel caso di contestuale esecuzione negli stessi luoghi di eventuali lavori o servizi diversi da quelli previsti dal presente contratto da parte di altre imprese affidatarie.

Art.19- Rispetto della contrattazione collettiva nazionale

Nell'esecuzione dell'appalto che forma oggetto del presente contratto, l'Operatore economico si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese operanti nel settore, o negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti e si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Operatore economico anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'Operatore Economico stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.---

Art.20- Rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali

L'Operatore economico è responsabile dell'assolvimento di tutti gli obblighi e oneri assicurativi, infortunistici, assistenziali e previdenziali nei confronti dei dipendenti. ---

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Le Parti prendono atto che il mancato rispetto degli obblighi previsti all'art. 2 e all'art.3 del Patto di Integrità allegato, comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile. Con la sottoscrizione del presente atto l'Operatore economico dichiara di ben conoscere ed accettare tutto quanto previsto dalla Sottosezione "Rischi corruttivi e Trasparenza" del vigente Triennio 2024-2026, approvato giusta Decreto del Sindaco Metropolitan n.25 del 29 febbraio 2024.

Art.22- Trattamento dei dati personali

La Città Metropolitana, ai sensi del Regolamento UE n.679/2016, informa l'Operatore economico che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Il Direttore del Dipartimento della Città Metropolitana interessato al presente contratto, designerà *responsabile del trattamento dati personali nell'espletamento delle attività connesse all'esecuzione del presente contratto*, l'Operatore economico, ai sensi dell'art.2-quaterdecies del D.Lgs. n.196/2003 e ss.mm.ii e dell'art.4, punto 8 e art.28 del Regolamento UE n.679/2016.

Art. 23 - Recesso

La Città Metropolitana disporrà il recesso del presente contratto, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 159/2011, ove, successivamente alla comunicazione

antimafia liberatoria provvisoria acquisita, ex art.91 del D.lgs.159/11, tramite

il sistema informatico BDNA: - Prefettura di Roma, prot. n.

PR_RMUTG_Ingresso_0216273_20230605 in data 05.06.2023 per l'operatore

economico **EDIL NIC srl** ed alla comunicazione antimafia acquisita, ex art.87

del D.lgs.159/11, dalla Prefettura di L'Aquila, prot. n.

PR_AQUTG_Ingresso_0014255_20240312 in data 15.03.2024 per l'operatore

economico **EKOSTRADE srl**, siano accertate cause ostative. -----

Art.24- Spese, imposte e tasse

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto ed in particolare i

diritti di segreteria, imposte di bollo e di registro sono a totale carico

dell'Operatore Economico, che ha versato alla Città Metropolitana le somme

occorrenti.-Gli importi dovuti per imposta di registro ed imposta di bollo

saranno pagati dalla Città Metropolitana, contestualmente alla registrazione,

con modello F24 telematico di cui verrà data comunicazione all'Agenzia delle

Entrate. Ai fini della registrazione fiscale, l'appaltatore chiede l'applicazione

dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131, in quanto le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette

all'imposta sul valore aggiunto, che verrà liquidata secondo le modalità

previste dell'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190 del 23/12/2014.--

Art.25- Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato speciale

d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme

legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme

contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, nel D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207,

nel Capitolato Generale d'Appalto approvato con decreto del Ministero dei

Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii, nel D.M.Infrastrutture n.49 del 7.3.2018 e dalle Linee Guida del Nuovo Codice degli Appalti. Nel caso vi siano contrasti tra il capitolato speciale d'appalto ed il presente contratto, valgono le disposizioni contenute in quest'ultimo. Le norme del capitolato speciale d'appalto in contrasto o non previste dalla normativa indicata al punto precedente si intendono come non apposte e, quindi, disapplicate.

Art.26 – Foro competente

Agli effetti del presente contratto e per ogni controversia l'Operatore economico elegge domicilio presso la propria sede in Roma via Sutera n. 2.--- Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitri e si rivolgeranno unicamente alla autorità giudiziaria ordinaria. Il Foro territorialmente competente è quello di Roma.---Il presente contratto redatto in forma pubblica amministrativa è stato letto da me Segretario Generale Rogante ai signori comparenti i quali lo dichiarano, a mia domanda, in tutto conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono unitamente agli allegati, in mia presenza con firma digitale, della quale viene attestata la validità temporale, ai sensi dell'art.32 comma 14 del D.Lgs.50/16.-

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Simona FERRARI

IL DIRIGENTE: firmato Valerio DE NARDO

IL SEGRETARIO GENERALE: firmato Paolo CARACCIOLO.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C. l'Operatore economico dichiara espressamente di approvare e di accettare le disposizioni e le condizioni seguenti del presente contratto:

Art.8- Tempi di esecuzione e penali

Art.10- Tracciabilità flussi finanziari- Risoluzione

Art.13- Subappalto

Art.15- Richiamo delle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto

Art.16- Inadempienze contrattuali

Art.17- Divieto di cessione del contratto-

Art.21- Rispetto degli obblighi del Patto di Integrità - Risoluzione

Art.23- Recesso

Art.26- Foro competente

L'OPERATORE ECONOMICO: firmato Simona FERRARI.

Si attesta che il documento originale del presente atto, debitamente firmato in formato digitale, è custodito agli atti presso il Dipartimento V.